



Camera di Commercio  
Piacenza

## Allegato alla Delibera di Giunta camerale n. 25 del 17 febbraio 2014

### Bando per il sostegno ai processi di brevettazione delle imprese della provincia di Piacenza

#### Premessa

La Camera di commercio di Piacenza intende agevolare l'innovazione attraverso il sostegno di processi rivolti all'ottenimento di Brevetti italiani o europei o internazionali, da parte delle imprese della provincia di Piacenza.

#### Art. 1

##### Fondi disponibili

La somma stanziata per l'erogazione dei contributi ammonta ad euro 30.000,00.

#### Art. 2

##### Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda **le imprese** aventi sede legale e/o operativa in provincia di Piacenza. Sono escluse le persone fisiche, cioè gli inventori individuali che depositano il brevetto in qualità di richiedente.

#### Art. 3

##### Normativa comunitaria in materia di aiuti di stato: regimi di erogazione dei contributi

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "de minimis", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 352 del 24.12.2013)\*
- le disposizioni previste dal regime "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 305 del 24.12.2013)\*\*.

#### Art. 4

##### Iniziative agevolabili

Sono agevolabili le iniziative volte all'ottenimento di un brevetto nazionale, europeo e/o internazionale relativamente a "*invenzione industriale*", "*modello di utilità*" e "*disegno o modello*".

Sono escluse dall'agevolazione iniziative relative alla registrazione dei marchi.

#### Art. 5

##### Spese ammissibili

Sono ammesse a contributo esclusivamente le **spese sostenute a partire dal 1/01/2013 ed entro i termini della rendicontazione.**

Sono finanziabili le spese (al netto di IVA) riferite a:

- Presentazione (deposito) della domanda di Brevetto Nazionale, Europeo o Internazionale
- Estensione della domanda di Brevetto per Invenzione Nazionale a Domanda di Brevetto Europeo e/o Internazionale o viceversa;
- Presentazione (deposito) della domanda di registrazione di modelli/disegni industriali

ed in particolare:

– **costi diretti** sostenuti per il deposito di:

- brevetti nazionali,
- deposito di un brevetto europeo
- estensione di una domanda di brevetto nazionale ai sensi della "Convenzione del brevetto Europeo – Monaco di Baviera" - del 5 ottobre 1973 e s.i.m.;
- deposito di un brevetto internazionale

- estensione di una domanda di brevetto nazionale ai sensi del PCT – Patent Cooperation Treaty – del 19 giugno 1970;
  - estensione della domanda a Paesi aderenti al PCT;
  - domanda di registrazione in Italia;
  - domanda di registrazione comunitaria;
  - domanda di registrazione in Paesi al di fuori della UE
- **Consulenze professionali** relative alla elaborazione e presentazione delle domande di deposito invenzione,
  - **Costi di traduzione**
  - **Costi di ricerche** di anteriorità e/o novità riferite all'oggetto delle domande di brevetto e di registrazione (solo se abbinati ai costi di almeno uno dei precedenti punti).

### **Art. 6 Tipologia e ammontare del contributo**

L'agevolazione concedibile per ciascuna domanda di brevetto ovvero registrazione di modelli o disegni consiste in un contributo in conto capitale, corrisposto nella misura massima del 50% delle spese ammesse (al netto di IVA) per un importo massimo relativamente alle diverse tipologie come dalla tabella sottoriportata:

Tipologia	Contributo concedibile
Deposito di domanda di brevetto nazionale	Importo massimo € 2.000,00
Domanda di brevetto europeo Estensione di una domanda di brevetto nazionale ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo di Monaco di Baviera del 5.10.1973 e s.i.m. Domanda di brevetto internazionale Estensione di domanda di brevetto nazionale ai sensi del PCT del 19.6.1970 Estensione della domanda a paesi aderenti al PCT	Importo massimo € 3.000,00
Deposito di domanda di registrazione in Italia	Importo massimo € 1.000,00
Deposito di domanda di registrazione comunitaria Deposito di domanda di registrazione in Paesi al di fuori della UE	Importo massimo € 2.000,00

Un'impresa può ricevere contributi –riferiti alle tipologie sopradette- su questo bando per un massimo di 4 invenzioni diverse e purchè non siano stati oggetto di contributo o agevolazioni negli anni precedenti (non è ammessa la ripartizione delle spese su più bandi).

Nel caso di estensione di un brevetto nazionale, sono ammissibili anche i costi legati al deposito del brevetto nazionale, purchè non siano già stati oggetto di contributo e se sostenuti entro il periodo di validità del bando.

Nel caso che l'estensione della domanda di un brevetto a paesi aderenti al PCT avvenga in anni diversi verrà concesso il contributo una sola volta.

Se è possibile sia il deposito del brevetto che il deposito del modello di utilità è ammissibile la copertura delle spese afferenti ad ognuna delle due attività.

### **Art. 7 Modalità di presentazione delle domande e termini**

Le domande devono essere rigorosamente conformi alla modulistica riportata in allegato e reperibile presso la Camera di commercio di Piacenza e sul sito internet [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it).

Le domande sottoscritte dal legale rappresentate dell'impresa e corredate da copia di un documento d'identità valido dello stesso nonché della documentazione richiesta potranno essere inviate:

- **per via telematica**, con sottoscrizione digitale (cioè con firma digitale, non scannerizzata), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it) fino al 31 dicembre 2014. In questo caso farà fede la data e l'ora di ricezione della casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.
- **a mano**, presso gli uffici della Camera di commercio di Piacenza – P.zza Cavalli 35 – 29121 Piacenza, fino alle ore 12 del 31 dicembre 2014.

La Camera di commercio di Piacenza non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

## **Art. 8 Esame delle domande**

L'unità organizzativa preposta all'istruttoria delle domande si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della suddetta documentazione integrativa, entro e non oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa comporterà l'automatica inammissibilità.

Le domande pervenute **non complete** della documentazione prevista o **non compilate completamente** con tutti i dati richiesti **non saranno accolte**.

L'Unità Organizzativa Promozione Studi e Statistica valuterà l'ammissibilità delle domande nel rispetto delle condizioni indicate dal presente regolamento, formulando una graduatoria secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

La concessione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Se i fondi non fossero sufficienti per far fronte alle domande pervenute nella stessa giornata, l'ammontare dei fondi non ancora allocati sarà suddiviso proporzionalmente tra le restanti domande. Entro trenta (30) giorni dall'arrivo della domanda (attestato dalla data di protocollazione), l'esito della stessa sarà comunicato all'impresa tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo che il richiedente dovrà obbligatoriamente fornire sul modulo di domanda.

## **Art. 9 Liquidazione del contributo**

La liquidazione del contributo avverrà previa presentazione di:

- rendiconto analitico delle spese sostenute redatto sull'apposito modulo disponibile sul sito camerale [www.pc.camcom.it](http://www.pc.camcom.it) o richiedibile agli uffici della Camera di commercio di Piacenza;
- copia dei giustificativi delle spese sostenute con le quietanze dei fornitori dalla quale risulti il pagamento delle fatture allegate (o altra modalità di attestazione del pagamento);
- fotocopia del verbale di deposito dell'invenzione relativo alla tipologia oggetto di contributo (es.verbale di deposito della domanda o dell'estenzione della domanda ecc.).

La documentazione potrà essere inviata

- **per via telematica**, con sottoscrizione digitale (cioè con firma digitale, non scannerizzata), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it). In questo caso farà fede la data e l'ora di ricezione della casella di posta elettronica certificata della Camera di commercio di Piacenza, attestata dalla ricevuta di consegna.
- **a mano**, presso gli uffici della Camera di commercio di Piacenza – P.zza Cavalli 35 – 29121 Piacenza.

### **Non sono ammesse altre modalità.**

La documentazione di cui sopra deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di ammissione della domanda a contributo. Nel caso in cui essa sia già disponibile al momento della presentazione della domanda, potrà essere presentata contestualmente e l'istruttoria di ammissione e di liquidazione avverranno contemporaneamente.

Eventuali deroghe nella presentazione del rendiconto dovranno essere richieste prima del termine di 180 giorni, con adeguata motivazione scritta. Passato questo termine senza richieste vi sarà la revoca dell'ammissione al contributo concesso disposta con provvedimento dirigenziale.

Saranno ammesse a contributo le sole spese sostenute e fatturate a partire dal 1/01/2013.

Il termine per l'istruttoria ai fini della liquidazione del contributo è di trenta (30) giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto, a meno che non sia necessario chiedere delle integrazioni documentali, nel qual caso il termine verrà sospeso fino al completamento della documentazione. La liquidazione avverrà dopo il ricevimento del DURC. In fase di istruttoria sarà verificata la regolarità del pagamento del diritto

annuale. Qualora esso non risulti regolarmente versato ne sarà data comunicazione all'impresa che dovrà provvedere – entro il termine di 15 giorni - a regolarizzare la propria posizione o a presentare documentazione adeguata a dimostrare l'avvenuto versamento. In caso di mancata regolarizzazione verrà disposta la revoca dell'ammissione al contributo.

#### **Art.10 Esclusioni**

Non hanno diritto al contributo sul fondo:

- a) le imprese sottoposte a procedure concorsuali;
- b) le imprese inattive;
- c) le imprese che abbiano subito protesti nel corso degli ultimi due anni (il titolare nelle ditte individuali nonché i soci nelle società di persone);
- d) le imprese appartenenti a settori esclusi dai regimi de minimis o che abbiano superato la soglia prevista da tali regimi;

Rappresenta motivo di decadenza il fatto che:

1. le imprese usufruiscono per le stesse invenzioni di finanziamenti pubblici da parte di altri organismi;
2. le imprese non hanno regolarizzato il pagamento del diritto annuale.

#### **Art.11 Controlli e revoche**

La Camera di commercio di Piacenza mette in atto controlli previsti dalla Determinazione del Segretario Generale n. 235 del 29.10.2013 ed in particolare:

- controlli puntuali sui motivi di esclusione (dalla lettera a) alla lettera d)) previsti dal bando;
- controlli a campione sul punto 1) art.10 del presente bando, sulla veridicità del verbale di deposito presentato e della copia delle fatture presentate.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

#### **Art. 12 Note generali e informativa sulla privacy**

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio di Piacenza.

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.

I dati contenuti nella richiesta saranno trattati dal personale dell'Unità organizzativa Promozione Studi e Statistica e saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso, ivi comprese le eventuali verifiche presso gli organismi competenti; il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dare corso alla pratica. L'avvenuta attribuzione del contributo potrà essere divulgata tramite i mezzi di informazione ed il sito internet camerale.

I dati saranno conservati sia su supporto cartaceo che magnetico, potranno venire a conoscenza dei dipendenti della Camera di Commercio incaricati del trattamento e saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento.

Gli eventuali dati sensibili e giudiziari saranno trattati in base al Regolamento adottato in materia dalla Camera di Commercio. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di modificarli, di aggiornarli e, per motivi legittimi, di cancellarli o di opporsi al loro trattamento.

Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Piacenza.

Responsabile del trattamento in questione è il Segretario Generale dell'Ente, Dr. Alessandro Saguatti, al quale è possibile indirizzare qualsiasi richiesta in merito.

#### **\* Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 352, del 24 dicembre 2013. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti:

\$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 875/2007);

- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali esiste una disciplina *de minimis* ad hoc (Reg. 1408/2013)
- \$ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- \$ agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- \$ agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- \$ agli aiuti "non trasparenti";

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

**\*\* Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 305, del 24 dicembre 2013. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali.

Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti".

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

F.to Il Segretario Generale  
(Dr. Alessandro Saguatti)

F.to Il Presidente  
(Ing. Giuseppe Parenti)